

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI)

172.212.1

del 28 giugno 2000 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) promuove condizioni quadro sociali, sanitarie e culturali favorevoli al benessere degli abitanti della Svizzera. In tal modo si adopera per una Svizzera equa, tollerante e aperta e contribuisce alla sua prosperità duratura.

² Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

- a. promuovere il benessere fisico, spirituale e sociale degli abitanti della Svizzera e impegnarsi affinché siano protetti da pericoli per la salute e da rischi sociali;
- b. ...³
- c. mettere a disposizione dati ed informazioni per una migliore comprensione nella società;
- d. mantenere vivi e trasmettere il patrimonio culturale ed i valori documentari della Svizzera;
- e. incoraggiare la molteplicità delle culture, l'attività artistica e la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali;
- f. lottare contro ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità;
- g. promuovere il benessere di bambini, giovani e famiglie;

RU 2000 1837

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

³ Abrogata dal n. 14 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

- h.4 garantire la salute e il benessere degli animali.

Art. 2 Principi che reggono l'attività del Dipartimento

Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo conformemente ai principi generali che reggono l'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri:

- a. lavora in stretta collaborazione con i Cantoni e con organizzazioni non governative, con partner sociali ed associazioni economiche;
- b. si attiene al principio della sussidiarietà;
- c. mira a soluzioni comprensibili, eque e moderne grazie a procedure concise;
- d. cerca la collaborazione internazionale, in particolare a livello europeo;
- e. accompagna la propria attività ad una politica informativa chiara ed aperta.

Capitolo 2: Uffici ed altre unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 3 Funzioni⁵

¹ La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA ed assume le seguenti funzioni centrali a livello dipartimentale:

- a. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del Dipartimento;
- b. elabora la strategia e la pianificazione ed assicura il controllo e il coordinamento;
- c. ricerca informazioni, pianifica l'informazione e la comunicazione;
- d. coordina i fabbisogni e le risorse, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche;
- e. si occupa dell'applicazione del diritto, della giurisprudenza, della consulenza giuridica e dell'assistenza alla legislazione.

² Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:

- a. vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo sottoposte alla Confederazione;
- b. istruzione di ricorsi contro decisioni di uffici del Dipartimento;

⁴ Introdotta dal n. 14 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4501).

- c.⁶ gestione del Servizio per la lotta al razzismo e della segreteria della Commissione federale contro il razzismo.

Art. 3a⁷ Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili

L'Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 2002⁸ sui disabili e dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁹ sui disabili.

Sezione 2: Disposizioni comuni per gli uffici

Art. 4

¹ Gli obiettivi di cui agli articoli 5–13 fungono da criteri guida per le unità amministrative del Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e nell'assunzione delle proprie competenze, come sono fissate nella legislazione federale.

² In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi internazionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d'attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DFE (economia esterna).

³ Nei loro ambiti di competenza, gli Uffici adempiono i compiti esecutivi assegnati loro dagli atti legislativi federali e dagli accordi internazionali.

⁴ Nell'ambito dei propri compiti e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera nonché in accordo con il DFAE e con il DFE (economia esterna) ed eventualmente con altri Dipartimenti ed Uffici federali, gli Uffici rappresentano la Svizzera in organizzazioni internazionali e partecipano a comitati specifici nazionali ed internazionali e all'elaborazione ed esecuzione di accordi internazionali.

Sezione 3: I singoli uffici

Art. 5 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

¹ L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità tra i sessi.

² L'UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
- b. promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 dell'O del 14 ott. 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5327).

⁷ Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4501).

⁸ RS 151.3

⁹ RS 151.31

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFU assume le funzioni seguenti:

- a. partecipa all'elaborazione di atti normativi federali, nella misura in cui sono significativi per la parità;
- b. si occupa di questioni inerenti la politica della parità, elabora raccomandazioni ad autorità e privati e può redigere perizie;
- c. informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze, distribuendo pubblicazioni e gestendo un centro di documentazione.

⁴ Inoltre l'UFU adempie i seguenti compiti particolari:

- a. esamina le domande di aiuto finanziario ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995¹⁰ sulla parità dei sessi e controlla l'esecuzione dei programmi di promovimento;
- b. assicura lo scambio di informazioni con la Commissione federale per i problemi della donna.

⁵ L'Ufficio federale del personale è competente per le questioni inerenti la parità dei sessi all'interno dell'Amministrazione federale.

Art. 6 Ufficio federale della cultura

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) è l'autorità competente per le questioni fondamentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissione di valori culturali.

² L'UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. creare e consolidare le condizioni quadro in cui siano possibili un'attività artistica indipendente ed un'ampia offerta culturale;
- b. curare e mantenere il patrimonio culturale, sostenere gli scambi culturali all'interno della Svizzera e con l'estero e promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFC assume le funzioni seguenti:

- a. definisce e mette in atto una politica culturale globale della Confederazione;
- b. elabora e concretizza insieme a comitati interni alla Confederazione ed in collaborazione con terzi misure di sostegno in tutti gli ambiti dell'attività culturale; ne fanno parte segnatamente l'ambito cinematografico, le belle arti e l'arte applicata, la tutela dei monumenti, la protezione del paesaggio abitativo e l'archeologia;
- c. controlla, coordina e collabora all'elaborazione ed all'esecuzione del diritto in ambito culturale;

¹⁰ RS 151.1

- d.¹¹ disciplina il trasferimento dei beni culturali e gestisce il Servizio specializzato;
 - e. gestisce e sostiene istituzioni attive nella raccolta, cura, accesso e mediazione di beni culturali.
- ⁴ Inoltre l'UFC adempie i seguenti compiti particolari:
- a. ...¹²
 - b. promuove la formazione dei giovani svizzeri all'estero;
 - c. sostiene la minoranza culturale Jenisch.

Art. 7 Archivio federale svizzero

¹ L'Archivio federale svizzero (AFS)¹³ è l'autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione.

² L'AFS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. contribuire a rendere trasparente e comprensibile l'attività amministrativa sostenendo in tal modo la sicurezza giuridica, la continuità e la razionalità della gestione amministrativa;
- b. conservare documenti di valore della Confederazione o di importanza nazionale, renderli accessibili ed analizzarli al fine di consentire la ricerca storica e sociale;
- c. promuovere l'archiviazione a livello nazionale ed internazionale.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'AFS assume le funzioni seguenti:

- a. archivia tutti i documenti della Confederazione che presentano un valore dal punto di vista giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale;
- b. salvaguarda i documenti della Confederazione raccogliendoli, preservandoli e conservandoli in condizioni adeguate;
- c. concepisce e promuove la gestione delle informazioni nel suo settore di competenze;
- d. decide se un documento della Confederazione è degno o meno di essere archiviato in base alla determinazione del suo valore storico e scientifico;
- e. rende accessibili i documenti archiviati, li valuta e organizza l'accesso degli utenti agli archivi.

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 28 dell'O del 13 apr. 2005 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2010** 2653).

¹² Abrogata dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5255).

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8 Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

¹ MeteoSvizzera è l'autorità competente nel settore meteorologico e climatologico.

² MeteoSvizzera persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. rilevare in territorio svizzero in modo continuo e capillare dati meteorologici e climatologici nonché informazioni sulla composizione dell'atmosfera significative per il clima;
- b. tener conto, nel fornire le prestazioni, dei fabbisogni delle regioni nazionali e delle zone linguistiche e collaborare con altri enti federali, nazionali ed internazionali, in particolare con i Cantoni, i Comuni, gli istituti universitari, l'esercito e la Centrale nazionale di allarme.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, MeteoSvizzera assume le funzioni seguenti:

- a. fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche per il fabbisogno della comunità. In particolare segnala i fenomeni climatici pericolosi;
- b. mette a disposizione informazioni aeronautiche per il Servizio di sicurezza aerea;
- c. soddisfa gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti di organizzazioni meteorologiche e climatologiche internazionali;
- d. collabora con altri servizi meteorologici e climatologici europei;
- e. fornisce prestazioni commerciali per committenti individuali.

Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.¹⁴

² L'UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- a. proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale;
- b. riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in modo efficace a crisi;
- c. fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le informazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario;
- d. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
- e.¹⁵ garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni;

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).

f.¹⁶ assicurare l'accesso di tutta la popolazione ad un'assistenza medica completa e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFSP assume le funzioni seguenti:

- a. prepara, controlla, coordina e partecipa all'elaborazione ed all'esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:¹⁷
 1. controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne, in particolare anche la prevenzione di malattie da tossicodipendenza,
 2. radioprotezione,
 3. trapianto di organi, tessuti e cellule,
 4. lavoro con generi alimentari, con riserva delle competenze dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV), e con farmaci, sostanze stupefacenti, organismi, prodotti chimici ed oggetti che possono rappresentare una minaccia per la salute,
 5. formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche,
- 6.¹⁸ assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare;
- b.¹⁹ indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche;
- c.²⁰ collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politica sociale e all'elaborazione delle basi necessarie allo scopo;
- d.²¹ informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati;
- e. controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute;
- f. assicura una collaborazione internazionale attiva.

Art. 10 Ufficio federale di statistica

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) è l'autorità competente per la statistica ufficiale in Svizzera.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5009).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5009).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 2003 (RU **2003** 5009). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2885).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2885).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5009).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5009).

² L'UST persegue in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a. produrre e diffondere risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera;
- b. mettere a disposizione informazioni statistiche per l'opinione pubblica, per il processo decisionale politico ed economico, per la pianificazione e la valutazione nello Stato e nella società e per la ricerca;
- c. coordinare ed adeguare tra loro le statistiche ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UST assume le funzioni seguenti:

- a. mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;
- b. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;
- c. progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche, gestisce un pool di dati;
- d. cura la stretta collaborazione e lo scambio di conoscenze con la scienza e la ricerca;
- e. provvede all'integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell'Unione Europea.

Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale.

² L'UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

- a.²² garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile;
- b. sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti;
- c. sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità;
- d. ...²³
- e. impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti;

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).

²³ Abrogata dal n. I dell'O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).

³ Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS assume le funzioni seguenti:

- a. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze;
- b. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore;
- c. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali;
- d. promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.

Art. 12²⁴ Ufficio federale di veterinaria

¹ L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confederazione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale.

² Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l'UFV persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire che gli animali siano esenti da epizootie trasmissibili ad altri animali e all'uomo;
- b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le lesioni e sull'utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità all'atto della produzione, dell'importazione e dell'esportazione di derrate alimentari di origine animale;
- d. promuovere l'apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.

³ L'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all'UFV, in quanto istituto di ricerca. L'IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizootie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizootie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario.

⁴ Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l'UFV svolge i compiti legati all'ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l'importazione, il transito e l'esportazione della carne e dei prodotti a base di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell'UFSP.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

⁵ L'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è aggregata amministrativamente all'UFV. È condotta congiuntamente dai direttori dell'Ufficio federale dell'agricoltura, dell'UFV e dell'UFSP. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell'elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari a tutte le tappe di produzione lungo la catena alimentare.

...²⁵

Art. 13²⁶

Art. 14 e 15²⁷

Capitolo 3: Unità amministrative dell'amministrazione federale decentrata

Art. 16²⁸ Settore dei PF

Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia.

Art. 16a²⁹ Settore dei politecnici federali

I compiti e l'organizzazione del Settore dei politecnici federali (settore dei PF) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991³⁰ sui PF e nell'ordinanza del 19 novembre 2003³¹ sul settore dei PF.

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4123).

²⁶ Abrogato dal n. I 4 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3631).

²⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4123).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 19 nov. 2003 sul settore dei politecnici federali, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2004** 305).

²⁹ Introdotto dall'art. 13 n. 2 dell'O del 28 set. 2001 concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (RU **2001** 3025). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³⁰ RS **414.110**

³¹ RS **414.110.3**

Art. 16b³² Politecnico federale di Zurigo e Politecnico federale di Losanna

I compiti e l'organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politecnico federale di Losanna (PFL) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991³³ sui PF e nelle relative ordinanze emanate dal Consiglio dei PF.

Art. 16c³⁴ Istituti di ricerca del settore dei PF

I compiti e l'organizzazione dei quattro istituti di ricerca seguenti del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 1991³⁵ sui PF e nelle relative ordinanze emanate dal Consiglio dei PF:

- a. Istituto Paul Scherrer (PSI);
- b. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL);
- c. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA);
- d. Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG).

Art. 16d³⁶ Museo nazionale svizzero

I compiti e l'organizzazione del Museo nazionale svizzero (MNS) sono disciplinati nella legge del 12 giugno 2009³⁷ sui musei e le collezioni.

Art. 16e³⁸ Fondazione «Pro Helvetia»

¹ I compiti e l'organizzazione della Fondazione «Pro Helvetia» sono disciplinati nella legge federale del 17 dicembre 1965³⁹ concernente la Fondazione «Pro Helvetia».

² Il personale della Fondazione «Pro Helvetia» è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁰.

³² Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³³ RS **414.110**

³⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³⁵ RS **414.110**

³⁶ Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³⁷ RS **432.30**

³⁸ Introdotto dal n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

³⁹ RS **447.1**

⁴⁰ RS **220**

Art. 16⁴¹ Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

I compiti e l'organizzazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, sono disciplinati nella legge del 15 dicembre 2000⁴² sugli agenti terapeutici e nell'ordinanza del 28 settembre 2001⁴³ concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 16^{g44} Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

I compiti e l'organizzazione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale sono disciplinati nella legge federale del 25 giugno 1982⁴⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e nel regolamento di organizzazione e di gestione emanato conformemente a tale legge.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 17** Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza istitutiva del 24 febbraio 1988⁴⁶ dell'Ufficio per l'uguaglianza fra donna e uomo è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto vigente

...⁴⁷

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 20

⁴¹ Introdotta dal n. 4 dell'all. 3 dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁴² RS **812.21**

⁴³ RS **812.216**

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3321).

⁴⁵ RS **831.40**

⁴⁶ [RU **1988** 408]

⁴⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2000** 1837.